



**CHE** i social sono uno strumento a disposizione dei cittadini e per questo motivo non è sufficiente che le amministrazioni siano sui social network, ma serve che comprendano le potenzialità del mezzo anche sotto questo punto di vista.

**CHE** infatti l'Ente che aderisce ai social network, deve assicurare correttezza e legittimità alla propria presenza su tali piattaforme accettando i termini del servizio che disciplinano il rapporto contrattuale tra il soggetto interessato ad utilizzare la piattaforma e il suo fornitore e rispettando per la disciplina in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/03), per la legge sul diritto d'autore (Legge 633/41), il Codice della amministrazione digitale (D.lgs. 82/2005)

**CHE** ai fini di quanto sopra l'Ente deve definire, attraverso una social media policy interna, le regole di comportamento

**CHE** per questo è stato redatto un apposito Regolamento dove sono definite le modalità di gestione dell'account social dell'Amministrazione da parte del personale incaricato nonché le regole che dovranno essere seguite dal dipendente dell'Ente che utilizza i social network con un account personale per i propri interessi.

### **TANTO PREMESSO**

**PRESO ATTO** del regolamento, allegato al presente atto

**CONSIDERATO** che la presenza sui social network delle P.A. non può essere in nessun modo considerata sostitutiva del sito istituzionale dell'Ente, principale front office dell'Amministrazione e insostituibile strumento di trasparenza.

**ACCERTATO** che l'Ente deve garantire la comunicazione e il dialogo anche a coloro che scelgono di non iscriversi ai social network e per tale motivo, anche nel caso in cui dovesse scegliere di creare una pagina o un account social, dovrà comunque continuare a mantenere e aggiornare il sito istituzionale perché, in caso contrario, si determinerebbe una violazione di legge e del principio della neutralità tecnologica sotteso all'intero impianto normativo in materia di digitalizzazione della PA.

**PRECISATO** che il Regolamento delinea le modalità operative fondamentali e che il medesimo potrà essere sicuramente oggetto di successiva implementazione in caso di necessità

**DATO ATTO** che in ogni caso si presenta, allo stato come uno strumento operativo fondamentale

**VISTO** l'unito Regolamento e ritenuto meritevole di approvazione

**ACQUISITI** i pareri di legge

Con voti favorevoli unanimi

### **DELIBERA**

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e per l'effetto

**DI PRENDERE ATTO** che i Social network, costituiscono un cambiamento importante nel modo in cui le Pubbliche Amministrazioni comunicano e interagiscono con i cittadini ed occorre presenziare sui social network perché le piattaforme sociali sono un luogo d'incontro e di confronto che le amministrazioni hanno bisogno di governare

**DI APPROVARE** l'unito Regolamento dove sono definite le modalità di gestione dell'account social dell'Amministrazione da parte del personale incaricato nonché le regole che dovranno essere seguite dal dipendente dell'Ente che utilizza i social network con un account personale

**DI DARE ATTO** che l'Ente garantisce la comunicazione e il dialogo anche a coloro che scelgono di non iscriversi ai social network

**DI DARE ATTO** che in ogni caso il sito istituzionale deve essere mantenuto ed aggiornato e l'account social dell'Amministrazione non è alternativa al sito istituzionale dell'Ente

**DI RENDERE** la presente immediatamente eseguibile con separata, unanime e favorevole votazione

# PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

UFFICIO PROPONENTE

SERVIZIO INTERESSATO

**OGGETTO DELLA PROPOSTA DELIBERAZIONE**

Ripolamento NETWORK

Cap. ....  Competenza  Residui

Intervento - Codice n° .....

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 151, comma 4, decreto legislativo 18 agosto 2000 che testualmente recita:

*<4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria>*

Somma stanziata ..	(+)	£			
Variazione in aumento ..	(+)	£			
Variaz. In diminuzione ..	(-)	£			
Somme già impegnate ..	(-)	£			
Somma disponibile		£			

**ATTESTA**

Il Responsabile del servizio finanziario

Come dal prospetto che segue la copertura della complessiva spesa di euro .....

**Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo 267/2000, che testualmente recita:**

1. *Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, i pareri sono inseriti nella deliberazione.*

2. *Nel caso in cui l'Ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.*

3. *I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.*

**Sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:  FAVOREVOLE  <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">                       Il Responsabile del Servizio                 </div> Data .....
--	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:  ..... ..... Data .....
--	---

Il Responsabile del servizio finanziario

DATA DELLA SEDUTA	Ordine Del giorno Numero	DETERMINAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE	IL VERBALIZZANTE



**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO  
DEI SOCIAL NETWORK ASSOCIATI  
AL  
COMUNE DI FALERNA**

## Sommario

ART. 1 - OGGETTO .....	3
ART. 2 - PRINCIPI .....	3
ART. 3 - GESTIONE DEI PROFILI E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI.....	3
ART. 4 - MODALITÀ DI ACCESSO ESTERNO AI SOCIAL NETWORK E NORME DI COMPORAMENTO .....	4
ART. 5 - VIGILANZA SUI CONTENUTI E RESPONSABILITÀ DEGLI UTENTI.....	5
ART. 6 - COSTI DI GESTIONE.....	6
Art. 7 - Entrata in vigore .....	6

## **ART. 1 – OGGETTO**

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione ed il funzionamento dei profili istituzionali del Comune di Falerna sui social network, definendone le modalità di pubblicazione e di accesso ai documenti e ad ogni altra informazione in essi contenute.
2. Con l'espressione "social network" si intende un gruppo di applicazioni basate sul web e costruite sui paradigmi (tecnologici ed ideologici) del web 2.0 che permettono lo scambio e la creazione di contenuti generati dagli utenti.

## **ART. 2 – PRINCIPI**

1. Il Comune di Falerna utilizza Internet ed i social network (come ad esempio Facebook e Instagram), per informare, comunicare e dare accesso ai cittadini ai diversi servizi comunali.
2. L'Amministrazione identifica in internet e nei social network una straordinaria opportunità per rafforzare la cittadinanza attiva e l'accesso alle informazioni, senza alcuna discriminazione. Essa in particolare li ritiene importanti per la collettività in generale, poiché fondamentali per la promozione delle notizie, dell'immagine e delle peculiarità del territorio locale.
3. I profili istituzionali del Comune di Falerna sui social network rappresentano risorse attraverso le quali il Comune informa i cittadini sui servizi, progetti ed iniziative e devono essere utilizzati in coerenza con le funzioni e gli obiettivi fondamentali dell'Ente; essi sono da intendersi, dunque, in aggiunta al portale internet istituzionale **[www.comune.falerna.cz.it](http://www.comune.falerna.cz.it)**, fonte di informazione per finalità di promozione del territorio, documentazione ed informazione in generale. I contenuti pubblicati riguardano informazioni di servizio, scadenze, convocazioni di assemblee pubbliche, eventi, bandi, opportunità di coinvolgimento e partecipazione dei cittadini, comunicazioni degli amministratori, aggiornamenti in situazioni di emergenza. Sfruttando le opportunità tipiche di questi servizi, il Comune di Falerna può condividere e rilanciare occasionalmente contenuti e messaggi di pubblico interesse e utilità realizzate da soggetti terzi (altri enti, soggetti o cittadini della comunità). Pur verificandone per quanto possibile la precisione e l'attendibilità, l'amministrazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali informazioni errate o non aggiornate. L'eventuale presenza a margine delle pagine di contenuti pubblicitari nelle pagine dei social network utilizzati dal Comune di Falerna su piattaforme non di proprietà o di cui non detiene i diritti d'uso non è sotto il controllo dell'amministrazione, ma gestita in autonomia dagli stessi social network, e non può in ogni caso essere ricondotta all'Amministrazione Comunale.

## **ART. 3 - GESTIONE DEI PROFILI E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI**

1. L'individuazione dei social network di cui il Comune di Falerna intende fare uso mediante iscrizione, adesione, apertura di un profilo, è di competenza della Giunta Comunale.
2. Il gestore dei profili del Comune di Falerna sui social network è il Sindaco (il quale potrà avvalersi anche di persone appositamente incaricate eventualmente non

dipendenti del Comune stesso) che rappresenta il soggetto incaricato di assicurare la progettazione e lo sviluppo della piattaforma nonché la continua pubblicazione di notizie e servizi relativi alla Pubblica Amministrazione.

3. Sono autorizzate *ex officio* alla pubblicazione di contenuti sui social network, nel rispetto dei limiti previsti dalle normative in vigore e nell'esclusivo ambito delle proprie competenze funzionali, i Responsabili di Servizio dell'Ente ed eventuali dipendenti subdelegati.

4. Al di fuori della fattispecie di cui al precedente comma, l'elenco delle persone autorizzate alla gestione delle pagine e all'inserimento di contenuti, viene individuato con separato provvedimento del Sindaco. I soggetti in tale guisa individuati non percepiranno alcun compenso e non sarà instaurato alcun rapporto di pubblico impiego.

5. Sui profili comunali possono essere pubblicate le informazioni su eventi, manifestazioni ed iniziative in genere organizzate e/o patrocinate dal Comune di Falerna, nonché tutte le manifestazioni e/o informazioni di interesse pubblico in particolar modo relative al territorio comunale e dei dintorni.

6. Le pubblicazioni potranno essere richieste, oltre che dai Responsabili di Servizio, dal Sindaco, dagli Assessori, Consiglieri o dai singoli uffici, anche da eventuali soggetti terzi.

7. Le richieste, al fine di pianificare l'attività, devono essere trasmesse, esclusivamente per via telematica (comprensivi di eventuali allegati o fotografie), in tempo utile all'incaricato, ovvero almeno 5 giorni prima rispetto alla data di prevista pubblicazione sul profilo.

8. Tali pubblicazioni si aggiungono, ma non sostituiscono in alcun modo, alle forme di pubblicità prescritte dalla legge, né pregiudicano il diritto di accesso agli atti amministrativi.

9. Nel rispetto dell'art. 22 c. 11 del D.Lgs. n. 196/03, non devono essere diffusi dati sensibili né giudiziari; pertanto, prima della pubblicazione, gli stessi nonché ogni altra informazione che ne permetta, direttamente o indirettamente, l'attribuzione a determinate persone, dovranno essere rimossi od oscurati.

#### **ART. 4 - MODALITÀ DI ACCESSO ESTERNO AI SOCIAL NETWORK E NORME DI COMPORTAMENTO**

1. Gli incaricati del Sindaco, con l'eventuale supervisione tecnica dell'amministratore di sistema del Comune, e compatibilmente con le peculiarità strutturali di ciascun social network, provvedono a gestire le abilitazioni del profilo, ad effettuare le opportune comunicazioni, ad accreditarsi al servizio con "username" e "password", ad aggiornare i profili di accesso e ad ogni altro adempimento tecnico di cui al presente Regolamento.

2. Tenendo conto delle peculiarità di ciascun social network e delle continue evoluzioni tecnologiche e normative, la Giunta Comunale ha facoltà di approvare delle policy di utilizzo integrative, sia a livello generale che specifiche per singolo social network.



3. Nei social network ognuno è comunque responsabile dei contenuti che pubblica ed inoltre è espressamente vietato:

a) **l'utilizzazione delle pagine istituzionali come mezzo per pubblicizzare un partito od un esponente politico;**

b) **l'inserimento di contenuti o link di carattere commerciale con scopi di lucro ed in generale tutti quelli che non riguardano il territorio del comune di Falerna o la pubblica amministrazione in genere;**

c) **le comunicazioni scritte non dovranno essere in nessun caso di contenuto politico né riferirsi direttamente o indirettamente alla politica anche a livello comunale o a personaggi del mondo politico;**

#### **ART. 5 - VIGILANZA SUI CONTENUTI E RESPONSABILITÀ DEGLI UTENTI.**

1. Ogni singolo fruitore dei suddetti social network deve tenere un comportamento rispettoso dell'etica e delle norme di buon uso dei servizi di rete ed è direttamente responsabile, civilmente e penalmente, a norma delle vigenti leggi, per l'uso fatto del servizio. La responsabilità si estende anche alla violazione degli accessi protetti, del copyright e delle licenze d'uso.

2. Il controllo e la verifica di quanto disposto nel presente Regolamento, fermo restando l'obbligo di denunciare all'Autorità Giudiziaria eventuali reati perseguibili d'ufficio, è in capo al gestore del profilo.

3. I controlli possono essere fatti al momento e/o a campione, anche in tempi successivi, e qualsiasi comportamento ritenuto non ammissibile alla luce dei regolamenti verrà punito.

4. Stante la difficoltà materiale di monitorare integralmente tutti i contenuti, si auspica un aiuto concreto da parte di tutti gli utenti al fine di creare un'atmosfera serena e rispettosa. Pertanto eventuali comportamenti non compatibili con il suddetto Regolamento andranno segnalati all'Amministrazione Comunale o al gestore dei profili del Comune (o suo delegato).

5. Il gestore del profilo potrà, a sua discrezione, modificare, rifiutare di inserire o rimuovere ogni materiale che giudica essere in violazione delle precedenti norme. Tali provvedimenti seguiranno una gradualità a seconda della violazione e/o abuso commesso e consisteranno in particolare:

a) nel preavvisare, ove possibile, il soggetto che contravviene alle regole sopracitate, richiamando il contenuto di questo Regolamento ed indicandogli la violazione. Il gestore del profilo provvederà al contempo ad eliminare il post incriminato presente sulle pagine dell'amministrazione e/o a segnalarlo tramite le apposite procedure previste dalle piattaforme, quando lo riterrà offensivo o lesivo rispetto alle norme del vigente Regolamento;

b) nel caso di reiterate violazioni e/o abusi, il gestore del profilo provvederà a bloccare il colpevole con gli strumenti messi a disposizione dal relativo social media.

6. Verranno, in ogni caso, eliminati senza darne evidenza pubblica:

a) lo spam ed i messaggi commerciali e pubblicitari;

b) i commenti che riportano dati personali e sensibili;

c) i commenti inseriti a semplice fine di propaganda politica, sindacale, religiosa;

- d) i commenti che non sono in tema con le finalità informative, culturali e turistiche della pagina;
- e) i commenti che si trasformano in chat personale tra utenti;
- f) i commenti fuori argomento, replicati o inseriti al solo fine di intralciare la discussione;
- g) i commenti che utilizzano un linguaggio non appropriato (minacce, frasi che ledono la dignità personale);
- h) i commenti offensivi verso gli amministratori del canale o altri utenti;
- i) i commenti inseriti con lo scopo di innescare polemiche e che non siano espressione del diritto di critica o di libertà di pensiero;
- j) i messaggi che offendono la dignità e l'immagine del Comune di Falerna e dei suoi cittadini, degli Amministratori e dipendenti comunali, delle istituzioni civili e religiose.

7. In ordine ai provvedimenti di cui al comma 5, il gestore del profilo dovrà per quanto possibile documentare gli abusi e darne tempestivamente comunicazione alla Giunta Comunale che analizzate le singole situazioni potrà stabilire di "riabilitare" soggetti sospesi o di riammettere commenti e/o informazioni rimosse.

#### **ART. 6 - COSTI DI GESTIONE**

1. Non sono attualmente previsti dei costi di registrazione o gestione per i social network.
2. Eventuali oneri che dovessero essere previsti per l'utilizzo dei social network (es. canoni annuali per il mantenimento del nome del profilo) verranno prese in considerazione dalla Giunta Comunale che annualmente valuterà la determinazione degli oneri da sostenere per il mantenimento o il potenziamento dei profili.

#### **Art. 7 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio della relativa delibera di approvazione.